



REPUBBLICA ITALIANA

10821 10

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTESUPREMA DICASSAZIONE

Oggetto: Diritti marittimi e
tassa di ancoraggio - Cartella
di pagamento

SEZIONE CIVILE V

composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Enrico	Papa	Presidente
Simonetta	Sotgiu	Consigliere
Antonio	Greco	Consigliere
Achille	Meloncelli	Rel. Consigliere
Giacinto	Bisogni	Consigliere

R.G.N. 9744/2006

Cron. 10821

Rep.

UD. 04.03.2010

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso rgn 9744/2006, proposto dalla Tuscania srl, di seguito "Società",
incorporante la G. Fanfani & C. srl in liquidazione, in persona del legale
rappresentante, signor Vincenzo Fanfani, rappresentata e difesa dall'avv.
Francesco Napolitano, presso il quale è elettivamente domiciliata in Roma,
Via Po 9;

- ricorrente -

contro

l'Agenzia delle dogane, di seguito "Agenzia", rappresentata e difesa dal-
l'Avvocatura generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma,
Via dei Portoghesi 12;

- intimata e controricorrente -

794
2010

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale (CTR) di Firen-
ze, Sezione staccata di Livorno, 29 settembre 2005, n. 62/23/05, depositata
il 14 novembre 2005;

M 1



udita la relazione sulla causa svolta nell'udienza pubblica del 4 marzo 2010 dal Cons. Achille Meloncelli;

udito l'avv. Francesco Napolitano per la Società ricorrente;

udito l'avv. Beatrice Gaia Fiduccia per l'Agenzia;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Maurizio Velardi, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo

1.1. Il 27-31 marzo 2006 è notificato all'Agenzia un ricorso della Società per la cassazione della sentenza descritta in epigrafe, che ha respinto l'appello della Società contro la sentenza della Commissione tributaria provinciale (CTP) di Livorno n. 57/01/2004, che aveva rigettato il ricorso della Società contro la cartella di pagamento n. 06120030054975274 di € 20.569,70 di diritti marittimi e tasse di ancoraggio per il 1999, oltre a sanzioni e ad interessi.

1.2. Il 2 maggio 2006 è notificato alla Società il controricorso dell'Agenzia.

2. I fatti di causa

I fatti di causa sono i seguenti:

a) la Capitaneria del Porto di Livorno, dopo aver incassato, attraverso il subagente locale, la G. Fanfani & C. srl, la sopratassa di ancoraggio in sede di approdo di tre navi -la Cielo di Los Angeles, la Canmar Spirit e la Canmar Venture -, successivamente sottopone a revisione gli importi richiesti con emissione di ulteriori ordini di pagamento (n. 126 dell'11 febbraio 1999 e n. 561 e n. 562 del 7 giugno 1999) direttamente a carico del subagente raccomandatario e non nei confronti dell'armatore;



- b) gli ordini sono seguiti dall'iscrizione a ruolo e dalla conseguente cartella di pagamento n. 06120030054975274 di € 20.569,70;
- c) il ricorso della G. Fanfani & C. srl è respinto dalla CTP
- d) l'appello della stessa società è, poi, respinto dalla CTR con la sentenza ora impugnata per cassazione.

3. La motivazione della sentenza impugnata

La sentenza della CTR, oggetto del ricorso per cassazione, è, limitatamente ai capi impugnati in sede di legittimità, così motivata:

- a) sul difetto di soggettività passiva o di legittimazione passiva, l'art. 3 L. 4 aprile 1977, n. 135, <<in caso di nave straniera, impone al raccomandatario di ottenere dall'armatore la somma necessaria in modo da garantire l'adempimento delle obbligazioni assunte, per il tramite dello stesso raccomandatario, in occasione dell'approdo della nave nel porto>>, perché la norma ha voluto assicurare all'erario il soddisfacimento dell'obbligazione fiscale attraverso un soggetto giuridico avente sede nel territorio nazionale, per evitare i rischi connessi alla eventuale escussione di un soggetto straniero, una volta che l'unità navale sia fuori dall'ambito territoriale di competenza>>;
- b) <<tale finalità risulta ancora più tutelata >> dall'art. 5.2, il quale <<ribadisce che in caso di inosservanza degli obblighi e prescrizioni di legge, il raccomandatario risponde solidalmente con l'armatore straniero delle obbligazioni da questo assunte suo tramite>>,
- c) ne deriva che <<è innegabile che, in occasione degli approdi delle tre unità navali ... , l'armatore abbia assunto tramite la Società ricorrente sua raccomandataria l'obbligo del pagamento delle tasse e soprattasse di ancoraggio, come è di conseguenza innegabile che quest'ultima deve garantirne l'assolvimento, rispondendone solidalmente con il primo>>;



d) <<quanto precede è ancor più fondato nel caso di specie, in quanto non trattasi di una nuova obbligazione intervenuta successivamente, ma di una integrazione di quella che avrebbe dovuto essere stata già assolta al momento del pagamento delle tasse e sopratasse di ancoraggio dallo stesso raccomandatario, se non fosse intervenuto errore relativamente alla sua corretta determinazione>>.

4. Il ricorso per cassazione della Società è sostenuto con tre motivi d'impugnazione e si conclude con la richiesta che sia cassata la sentenza impugnata, con vittoria di spese processuali.

5. L'Agenzia resiste con un controricorso, che si conclude con la richiesta di rigetto del ricorso e di adozione di ogni statuizione conseguenziale, anche in ordine alle spese di giudizio.

Motivi della decisione

6. Il primo motivo d'impugnazione

6.1.1. Con il primo motivo d'impugnazione la Società denuncia la violazione degli art. 1 e 17 L. 9 febbraio 1963, n. 82.

6.1.2. Essa sostiene, al riguardo, che <<la legge istitutiva della tassa di ancoraggio pone l'obbligo di assolvimento del tributo unicamente in capo all'armatore e che la stessa legge non menziona affatto la figura del raccomandatario marittimo, né tanto meno dispone alcunché in ordine alla responsabilità dello stesso in ordine al pagamento della tassa e della sopratassa di ancoraggio>>, onde <<il raccomandatario marittimo non può essere chiamato a rispondere del tributo, né in via personale, né in via sussidiaria e solidale>>.

6.2. Il motivo è inammissibile per irrilevanza.



Si consideri, a tal fine, che il testo dei due articoli invocati dalla Società sono così formulati:

A) art. 1: <<Le navi nazionali e le estere equiparate in virtù di trattati alle nazionali, le quali compiono operazioni di commercio in un porto, rada o spiaggia dello Stato, sono soggette al pagamento di una tassa di ancoraggio per ogni tonnellata di stazza netta nella seguente misura: / a) lire 10 per ogni tonnellata eccedente le prime 50 se hanno una stazza netta non superiore a 200 tonnellate; / b) lire 15 se hanno una stazza netta superiore a 200 e non a 350 tonnellate, ovvero se, avendo una stazza netta superiore a 350 tonnellate, navigano esclusivamente fra i porti dello Stato; / c) lire 80 se hanno una stazza netta superiore a 350 tonnellate e provengono o sono dirette all'estero. / La tassa di cui alla lettera a) è valevole per un anno, quelle di cui alle lettere b) e c) per trenta giorni. / Le navi possono abbonarsi alla tassa di ancoraggio per il periodo di un anno nei casi di cui alle lettere b) e c) pagando rispettivamente lire 55 e lire 175 per ogni tonnellata di stazza netta. / Le tasse di cui ai precedenti commi decorrono dal giorno dell'approdo>>;

B) art. 17: <<Le navi di stazza netta superiore a 350 tonnellate provenienti o dirette all'estero, aventi merci in coperta ovvero nelle sovrastrutture, la stazza delle quali non sia già compresa nella stazza lorda, sono soggette al pagamento di una soprattassa di ancoraggio nella misura di cui alla lettera c) dell'articolo 1 in ragione delle tonnellate di stazza corrispondenti allo spazio occupato dalle merci suddette secondo le norme vigenti sulla stazzatura delle navi>>.

Se ne deduce che le due disposizioni normative regolano vari elementi della tassa di ancoraggio (oggetto, qualità e quantità del tributo), ma nulla dicono sul soggetto passivo e in particolare, non distinguono tra arma-



tore e raccomandatario marittimo. Si tratta, dunque, di disposizioni normative che contengono solo dei frammenti di norma, la quale sarebbe correttamente indicata dalla ricorrente, a pena d'inammissibilità ex art. 366.1, n. 4, cpc, ove la sua formulazione ipotetica fosse completa di tutti i suoi elementi, tra i quali figurano necessariamente anche i suoi destinatari. Nel motivo in esame, invece, la Società, senza formulare la sua ipotesi di "norma di diritto su cui si fonda la censura", si limita a richiamare due disposizioni normative che regolano l'oggetto e il contenuto di una norma, ma trascurano completamente di occuparsi dei soggetti destinatari, che è, invece, il profilo su cui concentra la sua doglianza la ricorrente.

7. Il secondo motivo d'impugnazione

7.1.1. Con il secondo motivo d'impugnazione s'ipotizzano la violazione e/o la falsa applicazione dell'art. 3.1 e dell'art. 5.2 L. 4 aprile 1977, n. 135.

7.1.2. La Società ricorrente sostiene, in proposito, che, <<qualora pur si volesse configurare una responsabilità tributaria solidale per il pagamento delle tasse di ancoraggio del raccomandatario ... alla luce delle disposizioni contenute nella legge n. 135 del 1977 che disciplinano la professione del raccomandatario marittimo, tale responsabilità deve essere delineata, regolata e circoscritta alla luce delle disposizioni e dei principi generali di diritto tributario sulla "coobbligazione solidale tributaria" e "sulla responsabilità d'imposta", nonché delle interpretazioni che di tali istituti sono state date dalla giurisprudenza di legittimità>>. Premessa, quindi, la distinzione tra obbligazione solidale paritetica e obbligazione solidale dipendente, nel caso di specie la responsabilità del raccomandatario non potrebbe esser configurata se non come responsabilità solidale dipendente, <<dato che il pre-



supposto dell'imposta è riferibile unicamente in capo all'armatore. E' indubbio infatti che il soggetto passivo del tributo rimane, sotto tutti i profili, l'armatore>>, mentre <<il raccomandatario è un semplice mandatario che diventa ex lege ... responsabile solidale con il mandante del corretto e tempestivo adempimento degli obblighi tributari>>, con la conseguenza che la sua responsabilità <<non dovrebbe configurarsi come una responsabilità piena ed illimitata, ... ma piuttosto come una responsabilità circoscritta che non può estendersi tout court ad operazioni, fatti e circostanze che non solo sono imputabili esclusivamente a soggetti terzi, ma di cui il raccomandatario non è a conoscenza né tanto meno potrebbe esserlo>>. In sostanza, la Società ritiene che <<la CTR, quando è pervenuta alla conclusione che la responsabilità del raccomandatario marittimo in ordine al pagamento delle tasse di ancoraggio dovute dall'armatore trova un fondamento normativo negli articoli 3 e 5 della legge n. 135 del 1977, avrebbe dovuto pur tener conto dei principi generali dell'ordinamento tributario in materia di responsabilità di imposta>>. Poiché nel caso di specie la tassa di ancoraggio è stata applicata in un primo tempo sulla base delle dichiarazioni dei comandanti delle navi ed è stata poi integrata con successivi ordini di introito in base alla correzione della quantità dell'oggetto dell'imposta, sarebbe <<ragionevole ritenere che la fattispecie di cui si discute e precipuamente la posizione del raccomandatario marittimo possa ben essere assimilata a quella del notaio, per il quale la responsabilità di imposta ai fini del tributo del registro non si estende né può estendersi alle imposte complementari e suppletive, vale a dire a quelle imposte accertate solo successivamente rispetto alla esecuzione delle operazioni che vedono il responsabile d'imposta direttamente coinvolto in ragione della sua particolare funzione>>. Inoltre, non sarebbe coerente con



il sistema tributario ritenere che <<il raccomandatario marittimo debba diventare il punto di riferimento di tutti i fatti e le situazioni riferibili all'armatore e solo per il fatto che si tratti di armatore estero>>.

7.2. Il motivo è infondato.

Infatti, l'art. 5.3 L. 4 aprile 1977, n. 135, prevede che, <<in caso di inosservanza degli obblighi e delle prescrizioni di cui ai precedenti articoli 3 e 4 il raccomandatario risponde solidalmente con l'armatore straniero delle obbligazioni da questi assunte suo tramite>>. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, <<per effetto degli artt. 3 e 5 della legge n. 135 del 1977, la responsabilità solidale del raccomandatario marittimo per le obbligazioni assunte - in caso di inosservanza dell'obbligo di ottenere dal suo "mandante" la disponibilità in valuta sufficiente a garantirne l'adempimento in occasione dell'approdo della nave - non sussiste in relazione a qualsiasi obbligazione da lui assunta per il rappresentato ..., ma è subordinata a due condizioni : che le obbligazioni dell'armatore straniero siano state assunte "per tramite" del raccomandatario, e che tali obbligazioni siano state assunte "in occasione dell'approdo della nave nel porto", cioè siano riferibili o collegate ad una determinata nave ed al relativo approdo (sentenza 18 giugno 2003, n. 9701, preceduta da: 23 marzo 1995, n. 3398; 17 giugno 1994, n. 5872; 28 luglio 1989, n. 3538; 15 giugno 1989, n. 2875).

Poiché nel caso di specie si sono verificate entrambe le condizioni necessarie e sufficienti per la ricorrenza della responsabilità solidale, la Società non può sottrarsi alla pretesa tributaria cui è soggetto l'armatore e, solidalmente il suo raccomandatario.



Le argomentazioni addotte dalla ricorrente, relative al regime generale della solidarietà tributaria o a figure similari di responsabili solidali, non valgono a togliere validità ad un risultato interpretativo di norme fortemente speciali e, dunque, preclusive dell'applicazione sia delle norme generali sia delle norme speciali analogiche.

Identicamente inani sono le considerazioni attinenti alla posteriorità dell'accertamento integrativo rispetto a quello iniziale. Infatti, la copertura solidaristica dell'obbligazione imposta dall'art. 5.3 L. 4 aprile 1977, n. 135, non opera alcuna distinzione in base al criterio cronologico delle varie fasi dell'esecuzione dell'obbligazione tributaria e non introduce alcuna attenuazione del vincolo solidaristico proprio in ragione dell'esigenza che sia fortemente tutelato l'interesse pubblico tributario in un settore ad alto rischio di volatilità.

8. Il terzo motivo d'impugnazione

8.1.1. Con il terzo motivo d'impugnazione si denunciano la violazione e/o la falsa applicazione dell'art. 3.1 e dell'art. 5.2 L. 4 aprile 1977, n. 135.

8.1.2. A sostegno del motivo, che è proposto in via subordinata, la Società afferma che, <<in ogni caso, non è ravvisabile la soggettività passiva in ordine al pagamento della tassa e sopratassa di ancoraggio in capo al subraccomandatarario marittimo>>, perché la L. 4 aprile 1977, n. 135, farebbe esclusivo riferimento al raccomandatario marittimo, la cui responsabilità mai sarebbe estesa anche al subraccomandatarario.

8.2. Il motivo è inammissibile per novità, perché non risulta che la questione sia stata sottoposta all'esame del giudice d'appello, il quale, difat-



ESENTE DA REGISTRAZIONE
AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986
N. 131 TAB. ALL. B - N. 5
MATERIA TRIBUTARIA

ti, nulla dice su di essa. D'altra parte, la ricorrente non si lamenta di omessa pronuncia della CTR.

9. Conclusioni

9.1. Le precedenti considerazioni comportano il rigetto del ricorso.

9.2. Le spese seguono la soccombenza e sono determinate nella misura indicata nel dispositivo.

PQM

la Corte rigetta il ricorso e condanna la Società ricorrente al pagamento delle spese processuali relative al giudizio di cassazione per € 1.700,00 (mille e settecento), di cui € 200,00 (duecento) per spese, oltre agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 4 marzo 2010.

Il relatore ed estensore

Milone

Il Presidente

Enrico Lapa

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

- 5 MAG. 2010

IL

IL CANCELLIERE C1

Antonella Frezza

Antonella Frezza

IL CANCELLIERE C1

Antonella Frezza

Antonella Frezza